



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. **836/2022 RG.** alla udienza del **31/05/2024**, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::

**SENTENZA**

Tra

*Parte\_1* , rapp. e dif. dagli avv.ti Alleva e Sabbatini;

**ricorrente**

**E**

*Controparte\_1* in persona del legale rappresentante pro-tempore,  
rapp. e dif. da avv.to F. Marini

**resistente**

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 9.10.2022, *Parte\_1* chiedeva di dichiarare illegittimo e conseguentemente annullare il licenziamento per giusta causa a lui intimato in data 03.03.2022 e per l'effetto ordinare alla società resistente *Controparte\_1* l'immediata reintegra nel posto di lavoro con condanna della stessa *Controparte\_1* al pagamento di una indennità risarcitoria pari al massimo previsto dall'art. 18 comma IV Legge n° 300/'70 o diversa quantificazione di giustizia.

In subordine, chiedeva dichiarare illegittimo detto licenziamento per giusta causa e per l'effetto condannare la *Controparte\_1* al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari al massimo previsto dall'art. 18 comma V Legge n° 300/'70 o diversa quantificazione di giustizia.

Si costituiva l' *Controparte\_1* chiedendo di rigettare integralmente il ricorso; in subordine, previa qualificazione del licenziamento come giustificato dal motivo soggettivo del grave inadempimento contrattuale, chiedeva dichiararsi comunque la legittimità del recesso della *CP\_1* [...] in ulteriore subordine detrarre da quanto eventualmente riconosciuto al lavoratore, le somme dallo stesso percepite per attività lavorativa svolta medio tempore.

Con missiva del 22.2.2021, la società resistente contestava al *Pt\_1* quanto segue:

*"Avendo il fondato sospetto che la fruizione dei permessi di cui all'art 33 comma 3 Legge 104/1992- a Lei concessi dall'<sup>Org\_</sup> in data 22.10.2020 per l'assistenza a sua sorella *Persona\_1*, residente in*

Folignano, via Cuneo n.55 - avvenisse in modo indebito e fraudolento, lesivo per il datore di lavoro, la scrivente società conferiva mandato ad agenzia investigativa autorizzata operante sul territorio per l'espletamento di attività finalizzata ad accertare se la fruizione di detti permessi avvenisse in maniera corretta ovvero impropria.

Detta attività investigativa consentiva di confermare i sospetti nutriti, dal momento che Lei, nel periodo di osservazione che andava dal 15.11.2021 al 31.01.2022, ogni qualvolta abbia usufruito dei permessi in oggetto, non ha mai prestato la benché minima attività di assistenza nei confronti della signora *Persona\_1* .

Nello specifico, l'attività investigativa consentiva di accertare che Lei, nei giorni di seguito indicati, prescelti per la fruizione dei permessi in oggetto, non soltanto non prestava alcuna attività di effettiva assistenza nei confronti della Signora *Persona\_1* ma non entrava neppure mai in contatto con la predetta – recandosi presso l'abitazione della stessa ovvero incontrandola all'esterno - essendosi le Sue attività, in quei giorni, estrinsecate come di seguito:

1) Lunedì 15.11.2021

Alle ore 07:00 la sua autovettura Merccdes tg. DF756FY si trovava in sosta in via Mameli di Ascoli Piceno, nei pressi del civico 106. Uscito di casa alle ore 09.20, vi faceva ritorno alle ore 13:40, dopo essersi spostato, in successione, al Cimitero di Folignano, in via Colle Pasquale a Castel Folignano, a *Org\_2* di Castel di Lama e, quindi in via Cartofaro. Nel pomeriggio, uscito da quel palazzo alle ore 16:10, si recava presso la *Controparte\_2* , adiacente il parcheggio di Porta Torricella, per rincasare in via Mameli alle 19:40. Alle ore 20:00 si trovava ancora in quel fabbricato.

Nel corso dell'intera giornata, mai alcun contatto con la sig.ra

Persona\_1

2) Lunedì 29.11.2021

Alle ore 07:00 la sua autovettura Mercedes tg. DS756FY si trovava in sosta in via Mameli di Ascoli Piceno, nei pressi del civico 106. Uscito di casa alle ore 09:45, si recava presso la Controparte\_2 dove veniva osservato nell'espletamento di attività fisica. Uscito dalla palestra, dopo vari giri in auto tra Ascoli Piceno e Folignano, alle 12:50 rinasceva in via Mameli. Alle 19:00 usciva di nuovo per giungere, alle 19:30, al negozio Org\_3 di Porto d'Ascoli, da dove si recava al negozio Org\_4, sito nelle vicinanze. Alle 20:00 rinasceva in via Mameli, da dove non usciva più sino alle 22:00.

Nel corso dell'intera giornata, mai alcun contatto con la sig.ra

Persona\_1

3) Giovedì 23.12.2021

Alle ore 06:00 la sua autovettura Mercedes tg. DS156FY si trovava in sosta in via Mameli di Ascoli Piceno, nei pressi del civico 106. Uscito di casa alle ore 06:30, dopo essersi recato in via Piceno Aprutina, dove si fermava sino alle 08:00, si recava poi a Folignano, tra via Cagliari ed il Org\_5, per poi recarsi al Centro Commerciale Org\_6 e, poi, presso il negozio Org\_7, entrambi siti in Colonnella (TE), dove si tratteneva fino alle 11:45. Quindi, si recava ad Alba Adriatica, dove entrava in un condominio di via Rovigo in cui si tratteneva fino alle 12:30 circa. Alle ore 13:00 entrava con la sua auto in un centro revisioni auto sito in via dell'Aspo a Folignano.

Nel corso delle ore di osservazione, mai alcun contatto con la sig.ra

Persona\_1 .

#### 4) Giovedì 30.12.2021

Alle ore 09:15 dall'abitazione in via Mameli, si recava, a bordo dell'autovettura Ford tg. FK260VS, si recava presso la Controparte\_2 , da dove usciva alle ore 12:00. Tornato in via Mameli, si recava in compagnia di una donna, presso il Organizzazione\_8 , quindi, al supermercato Org\_9 di via del Commercio, per rincasare alle ore 14:00. Uscito di casa alle 18:00, si recava in via dell'Aspo per spostare la Sua autovettura Org\_10 dall' Organizzazione\_11 in un parcheggio pubblico. Quindi, sempre a bordo della Ford, percorreva la strada provinciale Bonifica in direzione Martinsicuro, per fare dei giri senza soste e, quindi, rincasava alle ore 20:25.

Nel corso dell'intera giornata, mai alcun contatto con la sig.ra

Persona\_1 .

#### 5) Venerdì 31.12.2021

Alle ore 09:15, unitamente ad una donna, usciva di casa a bordo dell'autovettura Ford tg. FK260VS e, dopo vari giri tra Ascoli Piceno e Foligrono, alle ore 11:30, nel parcheggio in via dell'Aspo recuperava la sua autovettura Mercedes tg. DS756FY, con la quale, da solo, si recava ad Alba Adriatica per trattenersi in un condominio di via Rovigo sino alle 13:20, per rincasare in via Mameli alle ore 14:00. Uscito di casa alle 19:50 unitamente ad una donna, si recava presso il ristorante Org\_12 " di Pagliare di Tronto.

*Nel corso dell'intera giornata, mai alcun contatto con la sig.ra*

*Persona\_1* .

*6) Venerdì 14.01.2022*

*Alle ore 06:30, unitamente ad una donna, rincasava in via Mameli ad Ascoli Piceno. Alle ore 16:05 usciva di casa a bordo della sua autovettura Mercedes tg.DS756FY, con la quale, si recava presso la palestra CP\_2 , ove si tratteneva fino alle 18:45, per poi recarsi verso la strada provinciale Bonifica ove in località Piane Tronto di Controguerra, si tratteneva con una donna sino alle 20:00. Alle 20:30 si trovava presso il Org\_13 di Folignano. Per poi rincasare alle ore 22:45.*

*Nel corso dell'intera giornata, mai alcun contatto con la sig.ra*

*Persona\_1* .

*7) Venerdì 21.01.2022*

*Alle ore 09:50 usciva di casa a bordo della sua autovettura Mercedes tg. DS756FY, con la quale, dopo varie soste a Folignano ( Organizzazione\_11 , Org\_13 , Org\_5 , Org\_14 di Cavignano rincasava alle ore 13:00.*

*Uscito nuovamente di casa alle ore 15:35, si recava presso la Controparte\_2 dove si tratteneva fino alle ore 18:30, quando, sempre a bordo della sua autovettura, effettuava vari giri per Ascoli Piceno e Folignano, per poi imboccare la strada provinciale Bonifica del Tronto. Giunto in località Controguerra, riprendeva la marcia verso Ascoli Piceno. Dopo una sosta al Centro Commerciale Organizzazione\_15 , alle 20:30 rincasava in via Mameli ad Ascoli Piceno.*

Nel corso dell'intera giornata. mai alcun contatto con la sig.ra  
Persona\_1 .

8) lunedì 31.01.2022

Alle ore 09:35 usciva di casa unitamente ad una donna. insieme alla quale, a bordo della sua autovettura Mercedes tg. DS756FY, dopo una sosta al Org\_13 di Folignano, si recava all'Org di Ancona. Ripartito alle 14:00, dopo una sosta al Organizzazione\_17 [...] ricasava alle 16:50. Uscito nuovamente di casa alle ore 18:45, tornava al Org\_13 di Folignano, quindi imboccava strada provinciale Bonifica del Tronto e, dopo una sosta di circa quindici minuti in Località Piane Tronto di Controguerra, ricasava in via Mameli alle ore 20:45.

Nel corso dell'intera giornata, mai alcun contatto con la sig.ra  
Persona\_1 ,

Tutte le sopra descritte condotte - in quanto finalizzate ad usufruire in maniera impropria dei permessi a <sup>Pa</sup> spettanti ai sensi e per gli effetti della Legge 104/1992 - si pongono in aperta e patente violazione, delle norme generali sancite dagli art. 1175 e 1375 cod. civ., inerenti al vincolo fiduciario che deve necessariamente caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato."

Il ricorrente forniva le sue giustificazioni nei seguenti termini:

"In merito alla vs lettera di contestazione disciplinare datata 22/02/2022, a me consegnata in pari data in presenza della responsabile del personale e del responsabile di produzione, circa utilizzo improprio dei permessi legge 104/92, intendo specificare quanto segue:

innanzi tutto ritengo la Vs interpretazione dei permessi della legge 104/92, assolutamente riduttiva rispetto alla complessità delle situazioni dei lavoratori che fruiscono dei suddetti permessi ed inoltre, la ricostruzione dei fatti nei giorni in cui sono stato pedinato, sembra non tenere in nessuna considerazione la pandemia in atto. Quando dico questo intendo alludere al fatto che l'assistenza si esplica tutti i giorni del mese, e non solo quando vengono richiesti, inoltre, l'avvicinarsi ad una persona afflitta da grave patologia e gravemente immunodepressa, come è mia sorella **Persona\_1** potrebbe causarle conseguenze gravissime, ed anche letali, nel caso in cui fosse contagiata dal virus covid 19. Vi ricordo che, nel mio turno, solo nel mese di gennaio ci sono già stati 3 casi di contagio, oltre a tutti gli altri nell'azienda stessa. Per questi motivi, ma non solo, l'assistenza a mia sorella si esplica in tutte quelle forme che non pregiudichino in alcun modo la sua sicurezza.

Intendo dire che io e mia sorella ci sentiamo più volte al giorno, per avere notizie della sua condizione e per sapere delle sue esigenze particolari, sempre senza incentrarci. Infatti citate spesso le mie soste presso centri commerciali, dove mi reco anche per farle spesa, che poi faccio recapitare tramite mia madre, che la assiste con continuità, oltre attraverso mia figlia che gestisce il **Org\_13**, dove deposito la spesa sopra citata, oltre ad incontrarmi sporadicamente con mia sorella, che rimane nella sua auto, per i motivi sopra citati. La mia presenza presso il negozio **Org\_7**, del giorno 23 dicembre, era causata dalla necessità di acquistarle un paio di scarpe, visto che il giorno successivo è il suo compleanno. La Vs ricostruzione però non cita la mia attività pomeridiana del giorno stesso. Anche nel giorno 31 dicembre si fa riferimento al fatto di essermi recato presso il ristorante "**Org\_12**" La motivazione sta nel

*fatto che avevo prenotato la cena da asporto per me, la mia compagna, oltre che per mia madre e per mia sorella. Ho consegnato a madre, la cena per lei e mia sorella.*

*Nella Vs lettera di contestazione non si fa riferimento al fatto che piu' volte mi è stato chiesto di spostare la data di fruizione del permesso , da me sempre acconsentito , proprio per andare incontro alle esigenze aziendali e sempre ribadendo che fruire del permesso è vincolato solo nei giorni in cui dovrei accompagnarla per eventuali visite mediche . Per la stessa motivazione ho chiesto di fruire del permesso nei giorni 23, 30 e 31 dicembre. giorni in cui l'azienda è stata chiusa, ed anche questo per non intralciare l'attività dell'azienda"*

Ritenendo non sufficienti le giustificazione addotte, la resistente procedeva al licenziamento del **Pt\_1** con missiva a mano del 3.3.2022.

Avverso detto licenziamento proponeva opposizione il **Pt\_1** ribadendo sostanzialmente le stesse argomentazioni già illustrate in sede di giustificazioni e sostanzialmente affermando che l'assistenza alla sorella veniva resa tramite acquisti in giro per le Marche e l'Abruzzo che venivano poi consegnati alla figlia del ricorrente medesimo presso il **Org\_**  
**[...]** la quale ultima – si presume – si sarebbe incaricata di recapitarli alla **Persona\_1** .

Contestava poi il ricorrente la ricorrenza di un ragionevole sospetto legittimante l'adozione di strumenti investigativi

Nel merito contestava poi la sussistenza dell'illecito disciplinare, in quanto il nesso causale tra assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile

può essere ugualmente integrato anche da forme di assistenza diverse dall'assistenza diretta presso l'abitazione del disabile.

a) l'eccezione difetto di sospetto fondante le attività investigative ed estensione temporale delle stesse;

Come argomentato dalla Corte di Appello di Ancona nella sentenza prodotta dallo stesso ricorrente, il ragionevole sospetto radicatosi nella parte datoriale circa lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza al disabile è sicuramente rinvenibile nelle modalità di fruizione dei permessi stessi.

Risulta infatti che il ricorrente chiedeva di usufruire dei permessi in oggetto quasi sempre in date a ridosso di festività, fine settimana o nei giorni successivi a quelli festivi.

Il resistente ha infatti fornito un dettagliato elenco delle data di fruizione dei permessi, che qui si riporta per comodità, dal quale si evince che i permessi erano richiesti in giorni:

*"-ricadenti, frequentemente, nel giorno successivo a quello festivo domenicale (ovvero, nei seguenti lunedì: 20/09/21; gg.15/11/21, 29/11/21 e 31/01/22);*

*-prossimi, sia alle festività natalizie (23/12/21), che alle festività di fine anno (30 e 31/12/21), peraltro, nell'anno in questione (2021), ricadenti nelle giornate del giovedì e del venerdì;*

*-del venerdì, a ridosso del fine settimana, prolungando così il più possibile la sua assenza dal lavoro. Tanto avveniva, ad esempio, andando a ritroso nel tempo, nelle seguenti giornate del venerdì: 9, 23 e 30 luglio*

2021; 10 settembre 2021; in tutti i venerdì dell'ottobre 2021; 14/01 e 21/01/22; 11, 18 e 25/02/2022);

*-antecedenti e/o successivi ai giorni di assenza dal lavoro per altri motivi (questo accadeva, ad esempio, nella settimana che va dal 23 al 17 novembre 2020, quando il ricorrente richiedeva: per i giorni dal martedì al giovedì, la fruizione dei permessi; mentre, per i giorni del lunedì e venerdì, la concessione di ferie);*

*-precedenti e successivi al weekend. Ci riferiamo, nello specifico, ai giorni di permesso richiesti per: venerdì 27 agosto 2021 e per i successivi gg. del 30 e 31 agosto 2021; venerdì 12 novembre 2021 e per il successivo lunedì 15".*

Questi dati non risultano essere stati contestati dal ricorrente e dunque devono ritenersi pacifici ed incontrastati tra le parti, oltre ad essere documentati mediante il LUL prodotto dalla resistente.

Tale situazione senza dubbio si ritiene giustifichi l'esercizio del potere dell'imprenditore di ricorrere ad un'agenzia investigativa volta a verificare l'eventuale illecita fruizione dei permessi, "e ciò in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti fossero in corso di esecuzione, non operando, in tal caso il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere in autonomia come e quando compiere il controllo, anche occulto, considerato che la lavoratrice, a norma degli artt. 2104 c 2105 cod. civ. era tenuta ad operare con fedeltà e diligenza per tutto il corso del rapporto di lavoro" (CdA Ancona n. 463/18).

Sul punto le doglianze del ricorrente non possono che essere disattese.

b) Il merito della questione e la sussistenza dell'illecito disciplinare

Passando all'esame del merito della vicenda, il ricorrente non contesta i fatti come documentati dal resistente nel corso delle indagini investigative, ma afferma che l'assistenza al parente disabile può essere correttamente fornita anche in assenza totale di contatti con il disabile.

Orbene, sul punto la Suprema Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17968 del 13/09/2016 Rv. 641079 - 01) ha avuto modo di osservare che il permesso ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

La giurisprudenza di legittimità ha anche sancito il principio per il quale non è necessario che il beneficiario del permesso sia in contatto ed assista direttamente il disabile per tutto il tempo di durata del permesso stesso.

Osserva la Cassazione che "In tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile

in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione; pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo" (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 19580 del 19/07/2019 Rv. 654502 - 01).

Pur accedendo a tale forma in qualche modo "mitigata" di fruizione del permesso ex L. 104, non può tuttavia non rilevarsi che il ricorrente non ha mai prestato alcuna assistenza diretta alla sorella, non essendo stato mai fisicamente in contatto con la medesima.

Ora, se è pur vero che si ritiene correttamente fruito un permesso laddove le modalità di fruizione dello stesso consentano a chi offre l'assistenza di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, è anche vero che non può prescindersi completamente da un qualsivoglia intervento "assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione" del disabile.

Il ricorrente non ha mai avuto, durante la fruizione dei permessi, alcun contatto con il soggetto che avrebbe dovuto assistere. Lo stesso **Pt\_1** lo ammette e dunque non è neanche necessario espletare istruttoria sul punto.

Il ricorrente si limita ad affermare di aver fatto degli acquisti in favore della sorella e di averli consegnati alla figlia che gestiva il **Org\_13** .

Aggiunge, a conforto della bontà della sua scelta, che il contatto non poteva esserci perché all'epoca dei fatti era in corso la quarta ondata di covid e che dunque qualsiasi contatto diretto con la sorella sarebbe stato potenzialmente dannoso e addirittura avrebbe potuto avere anche conseguenze fatali per quest'ultima.

Ora si rileva innanzitutto che è dato di comune esperienza che gli oggetti acquistati avrebbero potuto essere lasciati in luoghi convenienti, raggiungibili dal soggetto in condizioni di disabilità o dalla madre dello stesso che – a quanto riferisce il ricorrente – conviveva con la **Pt\_1** senza che vi fosse necessariamente alcun contatto fisico tra le persone.

Dunque il ricorrente lasciava tutto dalla sorella nel **Org\_13** affinché (sembra di capire) la stessa consegnasse la spesa e quant'altro alla sorella del **Pt\_1**

Se così fosse, la cosa che desta maggiormente meraviglia è che il ricorrente preferiva che della consegna si occupasse la figlia che gestiva un esercizio pubblico e - come tale - statisticamente molto più esposta di lui, a cagione del continuo contatto con la vasta ed eterogenea clientela di un bar, a rischio di contagio.

Questa spiegazione è francamente inverosimile.

Le inverosimili spiegazioni del ricorrente, unite alla costante assenza di un qualsiasi contatto diretto del medesimo con il soggetto bisognoso di assistenza ed allo svolgimento di attività sicuramente non di natura assistenziale (palestra, meccanico, gite in auto etc.) fanno ritenere senz'altro sussistente la giusta causa di licenziamento e ciò anche laddove in qualche caso il ricorrente avesse effettuato degli acquisti anche in favore della sorella, trattandosi, nel caso che ci occupa, di ipotesi residuali e marginali da non configurare certo quella condotta assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile.

Ciò posto, e ritenuta quindi la fondatezza delle contestazioni sollevate dalla resistente, si deve rilevare che, quanto alla eccezione di sproporzione tra la sanzione e la mancanza, che tali comportamenti sono stati plurimi e non di lieve entità, soprattutto se si considera che la condotta del ricorrente si è sostanziata in una indebita fruizione di un beneficio assistenziale previsto dalla legge per finalità ben precise e, nel caso che ci occupa, in larga parte disattese dal lavoratore.

Va rilevato che "In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza; spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni

aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo". (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2013 del 13/02/2012, Rv. 620914)) ed il comportamento tenuto dal ricorrente nel caso di specie è da ritenersi senz'altro idoneo, globalmente considerato, per la sua gravità e per le ragioni sopra esposte, a scuotere la fiducia del datore di lavoro al punto che lo stesso ha legittimamente posto in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.

Il ricorso, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non può che essere rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 2.400,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.

Ascoli Piceno, il 31/05/2024

Il Giudice del Lavoro  
(dott. Giovanni Iannielli)